



# CORTE DI APPELLO DI ROMA

## PRESIDENZA

Prot. N. 9505

Roma, 2 Marzo 2023

Ai Consigli dell'ordine degli avvocati di

Cassino

Civitavecchia

Frosinone

Latina

Roma

Rieti

Tivoli

Velletri

Viterbo

**OGGETTO:** riforma del processo civile - d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Come è noto, la c.d. Riforma Cartabia, contenuta nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto rilevanti novità nell'ambito del processo civile.

In particolare si segnalano:

1. L'art. 196 *quater* delle disposizioni di attuazione al c.p.c. (obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti), secondo il quale, a partire dal 1° gennaio 2023, “*nei procedimenti davanti al giudice di pace, al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice*

*può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.*

*Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

*Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema”.*

2. La modifica dell’art. 475 del c.p.c. (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) e l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c., disposti dall’art. 3, comma 34, lettere b) e c) del d.lgs. 149/2022, per cui a partire dal 1° marzo 2023 l’esecuzione forzata potrà avvenire tramite titolo esecutivo per legge (copia attestata conforme all'originale), senza quindi l’apposizione della formula del c.d. “comandiamo”, prevista dall’art. 475 c.p.c., nella formulazione precedente alla modifica.
3. L’art. 192, commi 1 e 1 *quinquies* del d.P.R. 115/2002, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. e) numeri 1 e 2 del d.lgs. n. 149/2022, per il quale dal 1° gennaio 2023 nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario (e dunque anche nei procedimenti dinanzi al giudice di pace) “ *il contributo unificato ... è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA). Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento*” (e non più entro due anni dall’avvenuta regolarizzazione).

In considerazione della rilevanza delle novità introdotte dal legislatore, si prega di dare la massima diffusione alla presente nota.

Cordialmente

IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
Giuseppe Meliadoro